

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 290

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 5 giugno 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2012, N. 33
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI APICOLTURA”

—————

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) è inserito il seguente:

“1 bis. L'attività di impollinazione a mezzo delle api è riconosciuta a tutti gli effetti come un fondamentale processo funzionale a garantire la preservazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 33/2012)

1. La lettera f) al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2012 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 33/2012 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi delle lettere a), c) ed r) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), e della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale) che regola il settore agro-alimentare, la Regione sostiene e promuove filiere produttive in cui vengano utilizzati i prodotti derivanti dall'apicoltura, di cui sia evidenziata l'origine regionale, la tracciabilità, la coltivazione e produzione biologica, la certificazione di qualità (DOP e IGP), l'utilizzo dell'Apis Mellifera sottospecie ligustica (unica sottospecie autoctona). A tal fine la Commissione assembleare competente approva il Programma apistico triennale, redatto dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi di cui all'articolo 3 e la Commissione apistica regionale di cui all'articolo 4.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 33/2012 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli organismi associativi di cui al comma 1, di concerto con la Regione, attuano iniziative finalizzate alla promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.”.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 33/2012)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica)

1. La Regione tutela l'Apis mellifera sottospecie ligustica diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questo ecotipo autoctono e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Nel territorio della Regione gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo, iscritti alla sezione ligustica dell'Albo nazionale degli allevatori di api Italiane o di altra associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento dei riproduttori e all'accoppiamento. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine iscritti alla sezione ligustica dell'Albo nazionale degli allevatori di api Italiane o di altra associazione di allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico dell'ecotipo autoctono, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo nazionale degli Allevatori di Api Italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR, nonché di adempiere alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale (Anagrafe apistica nazionale –

Banca dati apistica nazionale), specificando la collocazione e il numero di alveari.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili secondo i dettami della normativa nazionale di riferimento.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 33/2012 è abrogato.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per nucleo familiare. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 33/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. E' vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extraflorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 33/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque intende praticare il nomadismo con più di dieci alveari nel territorio della regione, deve farne richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno mediante apposita comunicazione scritta. Le richieste verranno concesse previa verifica di non superamento delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione. La comunicazione va inviata con preavviso non inferiore a sette giorni prima

dello spostamento, alla competente struttura veterinaria dell'ASUR. Nel caso in cui l'apicoltore provenga da fuori regione, la comunicazione va inviata con preavviso non inferiore ai venti giorni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati del proprietario e il codice identificativo, la destinazione, il certificato che l'apiario contenga famiglie di *Apis mellifera ligustica*, il certificato veterinario dell'ASUR di provenienza che attesti il buono stato sanitario e l'assenza del parassita denominato *Aethina tumida*, e i motivi della movimentazione.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura verifica la richiesta relativa alla pratica del nomadismo, tenendo conto dei diritti acquisiti dagli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali, e acquisisce il relativo parere della Commissione apistica.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“4. Decorsi sette giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato. Nel caso in cui l'apicoltore provenga da fuori regione, la competente struttura veterinaria dell'ASUR rilascia esplicita autorizzazione allo spostamento, in assenza di autorizzazione lo spostamento non potrà essere effettuato.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 33/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/2012 dopo le parole: “euro.” sono aggiunte le seguenti: “I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 33/2012 dopo le parole: “apicoltore,” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 10, comma 2, riguardanti i certificati di origine delle famiglie di api e veterinari,”.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 33/2012 le parole: “dell'apiario” sono sostituite dalle seguenti: “degli apiari”.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 33/2012 le parole: “dell'apiario” sono sostituite dalle seguenti: “degli apiari. Nel caso in cui l'apicoltore provenga da fuori regione l'effettuazione dello spostamento senza esplicita autorizzazione di cui all'arti-

colo 10, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 6.000,00 euro e rimozione immediata degli apiari.”.

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 33/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. L’inosservanza delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 bis, commi 2, 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.”.

Art. 10

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.